Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP16195 **Data: 31/03/2017**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 31/03/2017 relativo all'incontro (8502) di Campionato Nazionale Maschile Junior L. U19 disputatosi a Meranarena (BZ) il 30/03/2017 tra HC Merano Junior U19 (522) e Hockey Pergine Sapiens U19 (162).

B) Precedenti:

Precedenti per Marano Luca (600015):
 GSP16018 del 12/10/2016: Squalifica di 1 (una) giornata per violazione dell' Art. 15.3 del Codice delle Penalità

C) Decisioni:

Squalifica per **1** giornate inflitta all'atleta **Biasioni Luca** (n. tessera 62971) della società A.s.d. Hockey Pergine 162 per violazione dell Art. 17 del Codice delle Penalità.

Squalifica per **6** giornate inflitta all'allenatore **Korotvicka Jaromir** ai sensi dell'art. 26 Regol. di Giustizia, per violazione dell'art. 1, n.2 e 50, n.1, lett. a) Regol. di Giustizia da scontarsi, nella parte residua, nella prossima stagione agonistica in gare di campionato.

Squalifica per **4** giornate inflitta all'atleta **Pertoldi Francesco** (n. tessera 44313) della società A.s.d. Hockey Pergine 162 ai sensi dell'art. 26 del Regol. di Giustizia, per violazione dell'art. 1, n.2 e 50, n.1, lett.a) Reg. Giust. e 9.1 del codi= ce delle penalità da scontarsi, nella parte residua, nella prossima stagione agonistica in gare di campionato.

Ammonizione con diffida inflitta all'atleta **Marano Luca** (n. tessera 600015) della società A.s.d. Hockey Pergine 162 per violazione dell' Art. 9.1 del Codice delle Penalità.

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Pergine (162)** con il punteggio di 0 - 5 a favore della squadra dell' HC Merano Junior ai sensi dell' Art. 30 del Regol. di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Pergine (162)** di € 1000,00.- (mille/00) ai sensi degli artt. 2 e 24, IV comma del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Biasioni Luca (n. tessera 62971): OMISSIS

Korotvicka Jaromir (n. tessera 301642): OMISSIS

Pertoldi Francesco (n. tessera 44313): OMISSIS

Marano Luca (n. tessera 600015): OMISSIS

A.s.d. Hockey Pergine (162) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 44.39, a seguito di un fallo di gioco

commesso dal Biasioni Luca, sanzionato con una penalità maggiore più P.P.C.C., un linesmann si recava nei pressi della panca occupata dalla squadra ospite, invitando l'allenatore Korotwicka Jaromin ad indicare il no= minativo del giocatore che avrebbe dovuto sostituire, nella panchina dei puniti, l'atleta Biasioni Luca, espulso per il fallo in precedenza commesso. A fronte del rifiuto espresso dall'allenatore, il referee stesso rinnovava la richie= sta, ma – a fronte della risposta ancora negativa - comminava, come da regolamento, una penalità minore di panca per ritardo del gioco. Successivamente l'arbitro invitava nuovamente l'allenatore ad inviare, in panca dei puniti, due giocatori, l'uno in sostituzione di Biasioni Luca, espulso, l'altro per scontare la penalità minore di pan= ca, ma si sentiva testualmente rispondere: "Non mando proprio nessuno, noi ce ne andiamo via !" Il direttore di gara, recatosi allora presso la cabina del marcatore ufficiale per comunicare la comminazione della penalità mi= nore di panca appena inflitta alla squadra ospite, veniva raggiunto dal capitano della squadra dell'H.C. Pergine, Pertoldi Francesco, che, di fronte all'invito ricevuto di inviare due giocatori della propria compagine nella panca dei puniti per scontare le penalità come sopra inflitte, rispondeva con le seguenti testuali parole: "Siete scanda= losi, ridicoli ed imbarazzanti e noi ce ne andiamo !" A questo punto, come da regolamento, l'arbitro attendeva, da cronometro, due minuti e, constatato che al termine di detto periodo la squadra ospite non aveva fatto ritorno sul campo di gioco per riprendere la partita, decretava la chiusura della gara.
Ciò premesso, i fatti come sopra riportati appaiono di estrema gravità ed integrano la violazione del principio cardine dell'ordinamento sportivo, ovvero quello della lealtà, probità e rettitudine sportiva. E' bene ricordare che il rifiuto di continuare la disputa di una partita, per ragioni fondate, come nel caso che ci occupa, sulla mancata condivisione di una decisione arbitrale, non ha mai una giustificazione e rappresenta, sul piano sportivo, la nega= zione assoluta dei valori primari che presiedono ed ispirano l'attività sportiva in generale, ancor più quella prati= cata a livello agonistico. Sul piano disciplinare, l'illecito comportamento tenuto dai due maggiori rappresentanti della società sul campo di gioco, ovvero allenatore e capitano della squadra, comporta, ai sensi dell'art. 2, n. 1 del Regol. di Giustizia, una responsabilità diretta della società di appartenenza che va sanzionata, oltrechè con la sconfitta a tavolino dell'incontro con il punteggio di 5-0, anche con l'ammenda come quantificata.

A.s.d. Hockey Pergine (162) : vedi sopra.

Il Giudice Sportivo dispone inltre la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari da sottoporre al vaglio di questo Giudice Sportivo.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine (162).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi